



DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori del Settore Gestione Territorio del Comune di Taleggio. Nell'Albo vengono individuate le categorie di lavori, servizi e forniture. L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

Art. 2 - Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 36 (come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza (laddove compatibile con la situazione in essere) di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo on-line del Comune di Taleggio (BG) della determinazione di istituzione dell'Albo.

Art. 3 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo on-line e sul sito internet del Comune. Nell'avviso saranno indicate le modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

L'Impresa per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione; - possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - qualificazione come fornitore per il Comune di Taleggio sulla piattaforma telematica ARIA SINTEL E-PROCUREMENT di Regione Lombardia. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Procedimento di iscrizione



Provincia di Bergamo

L'Impresa che intende essere inserita nell'Albo dovrà far pervenire al protocollo comunale, COMUNE DI TALEGGIO Provincia di Bergamo dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, l'istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, corredata dalla documentazione richiesta. L'Impresa dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria per la quale chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie. L'Operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. Sono da considerarsi inseriti all'Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente disciplinare, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

Art. 6 - Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo

La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'Albo, avverrà a cura degli incaricati del Settore Gestione Territorio del Comune di Taleggio (BG), entro il termine di trenta giorni. La pubblicazione sul sito del Comune di Taleggio (BG) dell'Albo secondo le disposizioni di legge, avverrà a cura degli uffici preposti.

Art. 7 - Utilizzazione dell'Albo

La scelta degli Operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale, seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatarie. L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori, servizi e forniture. L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed il Comune di Taleggio (BG) non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore economico iscritto. Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione. L'Albo potrà essere utilizzato dal quindicesimo



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

giorno dopo la pubblicazione sull'albo on-line del Comune di Taleggio (BG) della determinazione di istituzione dell'Albo.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi: -sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4; -mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta; -accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione; -a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato. La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Impresa, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione definitiva.